

STATUTO

AMOENITAS - SOCIETA' COOPERATIVA DI SERVIZI

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CORCHIANO VT CONTRADA
FALLARESE SNC

Numero REA: VT - 118598

Codice fiscale: 01645290568

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-09-2016 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "B" AL N. 643/476	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art.1 (Denominazione)	
	E' costituita, con sede nel Comune di Corchiano (VT) la Società cooperativa denominata "AMOENITAS - società cooperativa di servizi".	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente	
	statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.	
	Art.2 - Durata e adesioni	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art.3 (Scopo mutualistico)	
	La società si prefigge esclusivamente di svolgere attività a carattere mutualistico e senza fini di speculazione privata.	
	Lo scopo che i soci intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla quale prestano la propria attività, il lavoro, la continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali rispetto a quelle ottenibili sul mercato.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma sia consentito dalla legge italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi della legge 3 aprile 2001 n. 142. Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni. La società può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. Riguardo ai rapporti mutualistici la società deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.	

3 di 19

	collaborazione con enti pubblici e privati, università, istituti di ricerca, musei eccetera; gestione di piscine, impianti sportivi e ricreativi, maneggi, centri sociali e mense, gestione aree di sosta e parcheggi meccanizzati e non, sia pubblici che privati; servizi di formazione, corsi di aggiornamento, qualificazione professionale e ricerca di marketing, elaborazione dati; servizio di affissione, distribuzione materiale pubblicitario, distribuzione bollette, giornali, lettura contatori, riscossione tasse per conto di enti pubblici e privati; recupero restauro e manutenzione di beni immobili (muratura, imbiancatura, verniciatura di infissi, inferriate, eccetera) e di beni mobili, realizzazioni e manutenzioni di impianti elettrici a norma CEE legge 46/90 per enti pubblici e privati; la cooperativa organizza il servizio e la distribuzione di lavoro; potrà altresì svolgere qualsiasi attività connessa od affine a quelle sopraelencate;	
	- la cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 - septies del codice civile.	
	f) la cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, quali a titolo esemplificativo:	
	1. compiere qualsiasi atto di disposizione patrimoniale, ordinaria e straordinaria, consentito dalla legislazione vigente;	
	2. acquistare e/o vendere, locare, affittare e/o condurre aree, edifici, magazzini, officine, aziende, cantieri, case, macchinari e materiali;	
	3. prestare garanzie ad Istituti di Credito, Enti, società o persone per l'adempimento di obbligazioni proprie od di terzi,	
	4. acquisire e cedere rami di azienda, costituire ed assumere interessenze e partecipazioni in qualsiasi modo in Società, Enti, Associazioni, Consorzi, società consortili, gruppi europei di interesse economico e quant'altro, pubblici e privati;	
	5. prestare servizi di elaborazione dati, tenuta della contabilità e consulenza aziendale ad imprese partecipate in modo diretto ed indiretto;	
	6. esercitare attività imprenditoriali in altri settori, anche non affini all'oggetto sociale, ed attuare forme di diversificazione produttiva, purché finalizzate alla realizzazione dello scopo sociale;	
	7. svolgere attività industriali ed ogni altra attività commerciale e finanziaria, utili alla realizzazione dello scopo sociale, direttamente o indirettamente connessa all'oggetto sociale;	
	8. acquisire contratti anche di solo controllo di commessa sul tipo del "Construction Management".	

	La cooperativa potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La cooperativa potrà dare adesione e partecipazione ad un gruppo paritetico ai sensi dell'art. 2545 - seppie del codice civile.	
	TITOLO III SOCI	
	Art.5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;	
	b) soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla Legge n. 381/91;	
	c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91;	
	In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.	
	Art. 6 (Soci speciali)	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori.	
	L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 1 per	

	cento di quello previsto per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e cittadinanza;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;	
	d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal me-	

	desimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.	
	La delibera deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento:	
	- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 18;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.	
	Art. 9 (Diritti dei soci)	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.	
	Art. 10 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.	
	Art. 11 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	

	mandata alla società.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi	
	che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino	
	il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli ammini-	
	stratori devono darne immediata comunicazione al socio che,	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazio-	
	ne, può proporre opposizione ai sensi dell'art. 2532 c.c..	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa	
	all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di	
	ritorno.	
	Art. 12 (Esclusione)	
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, ol-	
	tre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del so-	
	cio:	
	a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;	
	b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavo-	
	rativa dedotta nel contratto sociale;	
	c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,	
	dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non con-	
	sentano la prosecuzione del rapporto;	
	d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel	
	versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di	
	eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la so-	
	cietà;	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o	
	tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;	
	f) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con	
	diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora	
	incurra in una delle cause di interruzione del rapporto di la-	
	voro previsto nel CCNL di riferimento, indicato nel re-	
	golamento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della legge	
	142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato	
	l'attività di volontariato presso la cooperativa così come	
	meglio specificato nel Regolamento;	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera	
	raccomandata con ricevuta di ritorno, può proporre	
	opposizioni ai sensi dell'art. 2533 c.c.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed even-	

	tualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 17 e 20, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile. Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso. La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 17, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni. Il socio receduto od escluso ha altresì diritto, nei termini previsti per il rimborso del capitale di cui al precedente comma, all'assegnazione di un ulteriore importo il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili allo stesso spettante, solo quando il rapporto tra patrimonio netto e il complessivo indebitamento della cooperativa sia inferiore ad un quarto.	
	Art. 14 (Morte del socio) In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del decesso. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni rimborso, responsabilità dei soci cessati) I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto ope-	

	rativo. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.	
	TITOLO IV STRUMENTI FINANZIARI	
	Art. 16 (Strumenti finanziari) Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civ. In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti: - l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario; - le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.; - i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili; - l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli. All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.	
	TITOLO V RISTORNI	
	Articolo 17 (Ristorni) L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento redatto ed approvato ai sensi dell'art. 2521 c.c. e debbono considerare la quantità e qualità del lavoro prestato. L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio: a. in forma liquida;	

	b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 18 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore di euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue);	
	b. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;	
	c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;	
	d. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	e. dalla riserva straordinaria;	
	f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.	
	Le riserve, salva quella di cui alla precedente lettera d), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	Articolo 19 (Caratteristiche delle quote)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata.	
	Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscriverla nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione.	
	Art. 20 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	

	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarli in conformità alle norme di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge, pari al 30% (trenta per cento) ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 quater cod. civ.	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità prevalente;	
	e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;	
	f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alle lettere e) e f) dell'art. 18.	
	Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.	
	La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 17, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed e).	
	TITOLO VII	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 21 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;	

	2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;	
	3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;	
	4) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	7) l'approvazione dei regolamenti interni;	
	8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479 bis del codice civile.	
	Art. 22 (Assemblee)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	L'articolo 2479-bis dispone che la cooperativa può utilizzare anche altre modalità, in grado di assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.	
	Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.	
	Per deliberare in ordine alle materie di cui ai numeri 4, 6 e 8 del precedente articolo 21, occorrerà il voto favorevole di della maggioranza di tutti i soci presenti o rappresentati.	
	Art. 24 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Art. 25 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	

	scritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.	
	Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 27 (Amministrazione)	
	La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, su decisione dei soci in sede di nomina.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.	
	L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed un vicepresidente.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci	

	effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica;	
	le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.	
	Ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate. Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.	

	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.	
	Art. 28 (Organo di controllo)	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.	
	I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.	
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori	

	notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.	
	Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 29 (Scioglimento anticipato)	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 30 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 20, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 31 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività	

18 di 19

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione, compresi gli allegati.

Civita Castellana, li 23 settembre 2016
Firmato digitalmente: FILIPPO PINCHI Notaio

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.